

Circolare N° 165

Al Personale Docente con contratto a tempo determinato
Al Personale A.T.A. con contratto a tempo determinato
Al D.S.G.A.
Loro sedi
Al sito Web della scuola
Agli Atti della scuola

Oggetto: Invito fruizione ferie per il personale Docente e ATA con contratto a tempo determinato.

In merito alla fruizione di ferie per il personale docente ed ATA, si forniscono indicazioni in merito al quadro normativo di riferimento che regola la questione a partire dall'introduzione del D.L. 95/2012, comunemente noto come decreto di spending review. L'art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 ha introdotto l'obbligo di fruizione delle ferie secondo quanto previsto dagli ordinamenti interni, senza la possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Tale disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per varie cause, come mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

La Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha ulteriormente specificato che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante il resto dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita, previa concessione da parte del Dirigente scolastico, per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la

monetizzazione è contemplata limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

La monetizzazione delle ferie, dunque, sia per il personale con contratto a tempo indeterminato sia per il personale con contratto a tempo determinato, presuppone eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore che determinano la cessazione del rapporto di lavoro o la richiesta del lavoratore di poter usufruire delle ferie, non accolta per ragioni organizzative e di programmazione.

Tutto ciò premesso, si invitano i Docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, fatta eccezione per i Docenti ai giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative e alle attività previste nel Piano annuale delle attività del personale Docente deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 2 settembre 2024. In mancanza di domanda volontaria da parte del lavoratore, da assumersi nel corso dell'anno scolastico o comunque nel periodo corrispondente alla durata contrattuale, le ferie non usufruite non potranno considerarsi "non godute" per fatto non imputabile o comunque non riconducibile al lavoratore, con conseguente perdita del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva.

Si allega nota MIUR 31 marzo 2025 prot.n. 9372

Chiaravalle C.le 31 marzo 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Carmen Aloï

Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/93